

**COMUNE DI PORRETTA TERME  
(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
IN USO DELLE PALESTRE SPORTIVE  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il presente Regolamento approvato con D.C.C. n. 52 del 30/09/02  
abroga e sostituisce i precedenti

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SPORTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **ART. 1 - Oggetto e finalita'**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo in concessione d'uso delle palestre site nel territorio del Comune di Porretta Terme ( Palestra Polo scolastico M. Montessori , Palestra via Lungoreno , Scuole medie ) al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonche' la massima funzionalita' e manutenzione.

### **ART 2 - Concessione d'uso**

La palestra viene concessa solo a chi ne abbia fatta debita richiesta scritta all'Assessorato allo Sport del Comune di Porretta Terme. Nella domanda deve essere indicato il giorno e l'ora richiesti, nonchè il nome e il recapito dei responsabili delle varie Società.

La richiesta deve pervenire , entro e non oltre il 15 Settembre di ogni anno, per l'anno successivo.

La suddivisione degli spazi orari di utilizzo viene effettuata dal Comune garantendone la fruizione da parte della generalita' dei cittadini richiedenti , singoli o associati , e con parita' di trattamento. Di norma il Comune mantiene gli stessi spazi concessi durante l'anno precedente la richiesta, fatta comunque salva la preminente esigenza di garantire l'accesso e uso degli impianti sportivi a tutta la cittadinanza.

La concessione può essere temporaneamente sospesa previo preavviso, quando ne esistono le necessità da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo delle palestre è consentito esclusivamente mediante provvedimento del Dirigente Responsabile di concessione amministrativa .

### **ART 3 - Convenzione e deposito cauzionale**

All'atto della concessione il concessionario sottoscrive la convenzione , secondo lo schema allegato al presente Regolamento , con obbligo di versamento di una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel Regolamento e nella convenzione , da versare mediante deposito infruttifero sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale nei seguenti importi :

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - Palestra Polo scolastico Montessori | Euro 200 |
| - Palestra Via Lungoreno              | Euro 150 |
| - Palestra Scuola Media               | Euro 100 |

La cauzione verra' incamerata dal comune in caso di accertato danno alle strutture ed attrezzature o di danno derivante comunque dalla violazione degli obblighi a carico del concessionario. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita al concessionario previa verifica da parte del Servizio comunale Sport del rispetto da parte del concessionario delle obbligazioni poste a suo carico. Nell'ipotesi che durante il periodo di validita' della concessione il Comune prelevi la cauzione per accertati danni , il

concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione negli importi stabiliti nel presente Regolamento.

#### **ART 4 - Verbale di consegna**

All'atto della concessione verrà redatto dal Comune con il concessionario un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature date in uso nello stato in cui si trovano. Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, risultante da apposito verbale. È consentito il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.

#### **ART 5 - Responsabilità per danni verso il Comune e verso terzi**

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

I concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere del Campo Sportivo. Nella domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.

Viene comunque escluso ogni tipo di responsabilità a carico dei concessionari in caso di eventuali danni a persone o cose derivanti esclusivamente da caso fortuito o forza maggiore o da accertate omissioni o inadempienze da parte degli enti che hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture sportive concesse in uso;

#### **ART. 6 Modalità di utilizzo da parte dei concessionari**

I Dirigenti delle Società convenzionate sono i responsabili della custodia dei locali durante le ore di utilizzo da parte delle loro società.

L'entrata nella palestra deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell'inizio dell'allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati.

Deve essere scrupolosamente osservato l'orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine dell'allenamento, che, comunque, non potrà protarsi oltre la mezz'ora dal termine dell'allenamento stesso.

Mentre nel campo si svolge un allenamento, gli atleti della successiva Società o corso, in attesa dell'orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono assolutamente entrare nel recinto del campo sino all'inizio del loro turno.

Sui campi di gioco delle palestre sono ammessi solo gli atleti che calzino scarpe da ginnastica.

È obbligo che un Dirigente o responsabile della Società rimanga all'interno dell'impianto fino a quando non sia uscito l'ultimo degli atleti. Particolare attenzione dovrà essere usata

da coloro che usufruiscono dell'ultimo turno serale.

Nella palestra possono entrare esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società sportiva che deve svolgere, secondo l'orario assegnatole, il proprio allenamento.

Non è consentito l'ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra, previa anticipata comunicazione al Servizio comunale Sport.

In questo caso la Società risponderà anche del comportamento dei non-atleti presenti nella palestra in quanto obbligato alla custodia dei locali a norma degli art 1768 e seguenti del c.c..

E' vietato fumare all'interno dei locali della palestra.

Le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire al Comune gli elenchi dei propri iscritti, nonché a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti.

### **ART 7 - Pulizia dei locali dati in concessione**

Il concessionario assume l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi , servizi igienici , corridoi e dei campi da gioco. Non essendo possibile a tal fine - per l'uso continuativo degli impianti - la pulizia al termine dell'utilizzo di ogni turno , tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti , suddividendone la spesa pro quota , in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l'uso scolastico.

### **ART. 8 - Disciplina generale delle tariffe d'uso**

L'uso della palestra e degli spogliatoi è concesso gratuitamente alle scuole del Comune nonché alle società sportive senza finalità di lucro che effettuino attività sportive per minori di anni 18 , e inoltre per tutte le società sportive limitatamente all'utilizzo per lo svolgimento di gare inserite in campionati ufficialmente riconosciuti da parte delle federazioni sportive.

Il Dirigente Responsabile potrà autorizzare la sostituzione del pagamento delle tariffe con l'acquisto di attrezzature sportive necessarie alla palestra , di importo almeno pari a quello derivante dall'utilizzo annuo secondo gli orari assegnati nella convenzione di cui all'art 3 del presente Regolamento.

La Giunta comunale , nel rispetto della ripartizione delle competenze previste nel TUEL approvato con Dlgs n. 267 / 2000 , stabilisce annualmente le tariffe per l'uso delle palestre da parte dei soggetti richiedenti , nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio.

### **ART. 9 - Modalità di pagamento delle tariffe**

I pagamenti relativi all'uso della palestra avvengono in due rate scadenti l'una il 31.01 e l'altra il 30.06 di ogni anno mediante versamento sul C.C.P. intestato al Comune di Porretta Terme. Eventuali inadempienze non consentiranno l'uso della palestra. Per l'uso saltuario o occasionale al di fuori degli orari concordati, il pagamento viene corrisposto in anticipo.

Le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire al Comune gli elenchi dei propri iscritti, nonchè a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti.

#### **ART. 10 - Autotutela del Comune - Decadenza e Revoca della concessione**

In caso di inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, oppure per motivi di preminente interesse pubblico, l'Amministrazione comunale potrà adottare provvedimenti di autotutela, previa comunicazione di avvio del procedimento ex legge 241/1990 al Responsabile di cui all'art. 1, consistenti nella decadenza o nella revoca della concessione d'uso.

La decadenza o la revoca della concessione hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al Responsabile della intervenuta esecutività.

La decadenza o la revoca della concessione comportano di diritto lo scioglimento della convenzione sottoscritta con il comune. La decadenza può essere disposta anche per violazione della destinazione d'uso, sia nell'ipotesi di mancato uso sia nell'ipotesi di utilizzo diverso da quello oggetto della concessione.

Allegato al Regolamento Comunale per la concessione in uso delle palestre sportive

**Comune di Porretta Terme**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE SITE NEL TERRITORIO DEL  
COMUNE**

**VISTO** l'art. 12, comma 2° della L. 517/77

VISTI i criteri generali stabiliti in ordine all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico dal Consiglio Scolastico Provinciale

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre e l'allegato schema di convenzione conforme al presente atto.

**VISTE** le domande in data \_\_\_\_\_ per la concessione in uso della palestra della Scuola di \_\_\_\_\_ per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**FRA**

il Comune di Porretta Terme rappresentato dal Dirigente Resp Settore Segreteria Affari Generali

**E**

li Sig. \_\_\_\_\_ che agisce in nome e per conto della Società Sportiva \_\_\_\_\_ si conviene quanto segue:

1. \_\_\_\_\_ che verrà di seguito, per brevità, denominata concessionario, viene data in uso la palestra con annesse attrezzature , spogliatoi e servizi igienici, siti nel plesso dell'edificio

NEI GIORNI DI

DALLE ORE

ALLE ORE

---

---

---

2. La concessione ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; peraltro la

stessa potrà essere dichiarata decaduta o revocata, in ogni momento, con provvedimento del Dirigente Responsabile;

3. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunte dal concessionario. La presenza del Sig. \_\_\_\_\_ è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;

#### 4. IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA:

- a) a rispettare tutte le norme previste nel vigente Regolamento comunale per la concessione in uso che si allega alla presente
- b) ad evitare che nella palestra oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque diverse dall'uso previsto nella concessione;
- c) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti deliberatamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge;
- d) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- e) eseguire, all'interno dell'impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso ; le discipline praticate con riferimento alla presente convenzione sono le seguenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- f) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle eventuali esigenze dell'attività sportiva scolastica o del Comune;
- g) a far calzare ai frequentatori calzature con suola in gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- h) a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;
- i) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;
- j) a non chiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l'attività vera e propria della scuola e il funzionamento dei suoi organi collegiali;
- k) a non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo;
- l) assicurare la massima disciplina all'entrata e all'uscita dell'impianto, riservandosi soltanto l'uso della palestra, degli spogliatoi e delle docce, con esclusione di ogni altro locale della scuola;

5. Il concessionario, fatta eccezione per i danni a persone o cose derivanti da omissioni o inadempienze nella manutenzione straordinaria degli impianti, ritiene esente da qualsiasi responsabilità il Comune di Porretta Terme per danni a persone o cose, cagionati da soci

e da terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto . E' comunque fatto obbligo al concessionario di consentire l'accesso agli impianti solo agli atleti tesserati in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente;

6. L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione nelle ore di concessione e pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario.

7. Il Comune si impegna a individuare il personale professionale o volontario idoneo a farsi carico della pulizia degli impianti e dei servizi annessi ; i relativi nominativi dovranno essere comunicati al Servizio Sport;

8. Il Concessionario è tenuto al versamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;

9. La presente convenzione ha validità per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e scadrà automaticamente al termine della durata.

10. La presente concessione può essere dichiarata decaduta in caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e dal Regolamento Comunale oppure revocata per motivi di preminente interesse pubblico. La decadenza e la revoca hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al concessionario .

Letto, approvato e sottoscritto.

Porretta Terme, li \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE